

Certificazione energetica

1. Premessa

Il problema del controllo della qualità energetica di un edificio, trova il suo riconoscimento ufficiale, a livello europeo, nella direttiva CEE n. 93/76 del settembre 93¹. L'articolo 2 di tale direttiva stabilisce che gli stati membri devono attuare programmi concernenti la certificazione energetica degli edifici, che consiste nella descrizione dei loro parametri energetici e deve permettere l'informazione dei potenziali utenti di un edificio, circa la sua efficienza energetica. Lo stesso articolo afferma che la procedura di certificazione può anche comprendere opzioni per migliorare tali parametri energetici. Tale strumento dovrebbe essere utilizzato per ogni edificio, tuttavia la sensibilità dell'utente privato, nella media non è molto alta rispetto alle problematiche energetiche ed ambientali. Per tale motivo deve essere il comune a fare i primi passi, per incentivare, anche tramite la certificazione dei risparmi economici, l'utente privato.

Anche l'articolo 43 della L.R. 13 aprile 2001 prevede la predisposizione, da parte dei comuni, dello strumento della certificazione energetica degli edifici².

2. Elementi principali della certificazione

Attori coinvolti o coinvolgibili

La prima fase per attuare tale azione consiste nella definizione dei soggetti promotori. Questi possono essere professionisti o consulenti esterni, ma la supervisione deve essere dell'Ufficio Tecnico del comune. Successivamente si affida l'incarico contestualmente alla definizione della procedura di certificazione da utilizzare. E' opportuno che i tecnici comunali partecipino attivamente al tavolo di lavoro sin dalle fasi iniziali.

Audit energetico

La prima fase della procedura prevede un audit energetico che rilevi le caratteristiche fisiche e tecniche degli impianti e degli edifici da certificare. Questa fase, svolta prevalentemente sul campo, permette di raccogliere le informazioni sul sistema oggetto di certificazione ed è importante che venga effettuata con precisione.

Modalità della certificazione

Per gli edifici di nuova costruzione la certificazione potrebbe essere obbligatoria ed effettuata mediante una "autodichiarazione" da parte del proprietario o del locatario.

Per gli edifici esistenti la certificazione può essere rilasciata dal Comune.

Per effettuare le verifiche i proprietari, locatari o il Comune si avvarranno di tecnici accreditati secondo quanto disposto dall'art. 3 del DM 2 aprile 1998 "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi". In mancanza possono essere utilizzati tecnici accreditati iscritti in un apposito albo comunale.

Si prevede inoltre che la valutazione finalizzata alla certificazione sia condotta producendo un giudizio finale separato per la climatizzazione invernale, per gli usi di acqua calda sanitaria e per l'edificio nel suo complesso.

Sulla base delle certificazioni effettuate il Comune dovrebbe registrare le verifiche nel Registro della Certificazione Energetica Comunale (CEC).

¹ La direttiva rappresenta l'atto formale dell'impegno preso nel 1990 dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente e dell'energia nel promuovere azioni che portino ad una riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

² "Sono delegati ai comuni le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10"

I tempi operativi della certificazione

I tempi necessari per la sua realizzazione potranno variare da un minimo di 12 ore/uomo ad un massimo di 18 ore/uomo. Nel caso in cui i sistemi edificio/impianto siano costituiti da più di due edifici i tempi potrebbero essere maggiori e andranno misurati volta per volta.

Benefici dell'azione

L'obiettivo della procedura è quello di incentivare l'adozione di soluzioni che permettano l'introduzione di interventi sui componenti edilizi e sugli impianti termici, in modo tale da ridurre il consumo di energia termica. Gli interventi possibili, sono ampiamente descritti nella parte relativa alle tecnologie.

Attraverso la realizzazione del CEC si realizzerà una banca dati dettagliata sulle caratteristiche termofisiche degli edifici e degli impianti ad essi associati, che correli ad ogni singolo sistema edificio/impianto il suo fabbisogno energetico ed il relativo consumo di combustibile. Tale azione fornisce una conoscenza dettagliata dei flussi energetici per il riscaldamento ambientale e fornisce indicazioni per verificare la validità di possibili interventi di risparmio energetico.

La diffusione del "certificato energetico" potrà inoltre permettere al proprietario o locatario dell'edificio di ottenere benefici economici derivanti dagli interventi di risparmio energetico che ne possono essere associati, oltre ad eventualmente poter scontare benefici sugli oneri di urbanizzazione per gli edifici di nuova costruzione.

E' possibile prevedere misure di incentivazione economica per l'utenza privata che effettua la certificazione dell'edificio, come ad esempio la riduzione di una certa percentuale dell'ICI per le abitazioni con fabbisogni specifici certificati inferiori ad una soglia media.

La certificazione energetica costituisce un elemento di valore per l'edificio pubblico. Tale valore potrebbe assumere risvolti positivi anche nell'edilizia privata, soprattutto dal punto di vista economico. Il valore di un edificio può aumentare all'aumentare dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.